

 Ill.mi signori Sindaci

 Gent.mo Commissario Straordinario

 Comune di Barletta

 Gent.mo Commissario Prefettizio

 Comune di Trinitapoli

 Gent.mi Assessori Att. Produttive

 Gent.mi Assessori alle Finanze

 L O R O S E D I

 p.c. S.E. Prefetto Provincia B.A.T.

 S E D E

Oggetto: Decreto Milleproroghe - conversione in Legge del D.L. n. 228 del 30.12.2021 (pubblicato in G.U. n. 309 del 30.12.21). Interpretazione e richiesta chiarimenti.

 Ill.mi signori Sindaci,

Gent.mi Assessori,

 come noto importanti novità normative e disposizioni urgenti sono state introdotte dal cosiddetto Decreto Milleproroghe con la conversione in Legge del D.L. n. 228 del 30.12.2021 (pubblicato in G.U. n. 309 del 30.12.21) sul versante della semplificazione burocratica in materia di Occupazione Suolo Pubblico – Commercio su Aree Pubbliche – Pubblici esercizi.

 Fino al 30 giugno 2022 (e non più solo fino al 31 marzo) le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e/o di ampliamento delle superfici già concesse, sono sempre da presentarsi in via telematica all'ufficio competente (in genere S.U.A.P.) del Comune, senza l’applicazione dell’imposta di bollo, allegandovi la sola planimetria, in deroga al regolamento di cui al D.P.R. n. 160/2010. (articolo 9 ter, commi 4 e 5, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, Art. 3-quinquies).

Pertanto, sono prorogate fino al 30 giugno 2022:

1. le misure di semplificazione per la presentazione delle domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse: le domande sono presentate in [via telematica](https://www.comune.sangimignano.si.it/it/page/pec-posta-elettronica-certificata) all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al regolamento di cui DPR 160/2010, e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al DPR n. 642/1972;
2. le misure di semplificazione per la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei titolari di pubblici esercizi, di strutture amovibili quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni: la posa in opera non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli artt. 21 e 146 del Codice dei beni culturali di cui al D.lgs n. 42/2004 ed è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, c. 1, lettera e-bis), del DPR n. 380/2001.

 La norma approvata, dunque, proroga esclusivamente le disposizioni di semplificazione (al 30 giugno 2022), mentre l’esonero dal pagamento del canone unico resta limitato al 31 marzo 2022, ex art. 1, c. 706, Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022).

 *Bisogna ora comprendere, però, come gli esercenti debbano comportarsi in relazione alla possibilità di tenere ampliate le occupazioni di suolo pubblico, concesse in deroga, per venire incontro alle loro esigenze economiche a seguito della pandemia Covid 19 (considerato che dal 1° Aprile 2022 viene confermato il pagamento della occupazione di suolo pubblico), senza riferimento alcuno alla possibilità di mantenere ampliate o meno le superfici concesse in deroga.*

 ***Ossia bisogna tornare alla occupazione di suolo pubblico originaria o è possibile mantenere quella ampliata, versando il relativo tributo comunale per quanto occupato?***

 Ove potesse esser utile per una maggior comprensione di quanto richiesto, si allegano alla presente la nota dell’Uff. legislativo di Confesercenti Nazionale, nonché il comunicato stampa della scrivente dello scorso Febbraio.

 In attesa di cortese riscontro, si richiede incontro monotematico per approfondire la problematica illustrata, certi che vogliate venire incontro alle esigenze degli imprenditori che, nonostante la fine dello Stato di emergenza Covid, sono ancora oggetto di una profonda crisi economica , acuitasi, dopo il Covid, a seguito degli straordinari aumenti energetici a causa della guerra in Ucraina con conseguente inflazione ormai prossima alle due cifre.

 Cordiali saluti.

Trani, 1° Aprile 2022

 Il direttore

 dott. Raffaele Mario Landriscina